

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13023 Anno 2015
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: MELONI MARINA
Data pubblicazione: 24/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 18076-2010 proposto da:

FAST SERVICE ITALIA SRL in persona dell'Amm.re Unico,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20,
presso lo studio dell'avvocato LORENZO DEL FEDERICO,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
CHRISTIAN CALIFANO giusta delega a margine;

- ricorrente -

2015

1393

contro

ABACO SPA in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato
PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

udito per il controricorrente l'Avvocato DI BENEDETTO
che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

La società ABACO spa in qualità di concessionario per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Castelfranco Veneto notificò a Fast Service Italia srl un avviso di accertamento relativo ad imposta comunale sulla pubblicità TOSAP dovuta per l'anno 2006 in riferimento alla pubblicità esposta sui pannelli degli apparecchi automatici di distribuzione di alimenti e bevande localizzati all'interno della stazione ferroviaria.

La Fast Service Italia srl impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso la quale respinse il ricorso con sentenza confermata in appello dalla Commissione Tributaria regionale del Veneto.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione Fast Service Italia srl con sei motivi, e la Abaco spa ha resistito con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Fast Service Italia srl lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.3 legge 241/1990 ed art.7 legge 212/2000 nonché art. 10 D.lgs 507/1993 in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 cpc perché la Commissione Tributaria regionale del Veneto ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento mentre, al contrario, non risultano spiegati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti i giudici di appello hanno diffusamente motivato in ordine alla censura sollevata dalla ricorrente e respinto con argomentazioni esaurienti e condivisibili il motivo in quanto nell'avviso di accertamento "emergeva con chiarezza la presenza di tre distributori automatici di cibo e bevande all'interno della stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto, la superficie pubblicitaria di ciascuno in mq, i nomi dei prodotti pubblicizzati nonché la tariffa per ciascun mq".

In ogni caso il motivo è inammissibile perché carente in ordine al requisito di autosufficienza



del ricorso, essendo le caratteristiche proprie dell'avviso di accertamento solo sommariamente descritte e non contenendo la riproduzione testuale degli elementi essenziali della motivazione dell'atto, come invece necessario, essendo l'avviso di accertamento atto non processuale, ma amministrativo (cfr. Cass. civ. sez. 5 19 aprile 2013, n. 9536; Cass. civ. sez. 5 13 agosto 2004, n. 15867).

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Fast Service Italia srl lamenta violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 (1 comma) che prevede che "la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità" di cui al citato decreto perché i giudici di appello non avrebbero colto la differenza tra stazione ferroviaria generalmente intesa ed area di accesso ai binari cui potrebbero accedere, secondo regolamento di Trenitalia, i soli possessori di biglietto ferroviario.



Il secondo motivo è anch'esso infondato.

In realtà, come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. 5 15 febbraio 2012, n. 2167, resa in controversia simile tra le stesse parti), ai fini specifici dell'imposta si deve considerare comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio; ciò in quanto, dalla richiamata disposizione normativa, si evince che il presupposto impositivo debba essere individuato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (cfr. anche Cass. civ. sez. 5 2 ottobre 2009, n. 21161 e Cass. civ. sez. 5 8 settembre 2008, n. 22572).

Con il terzo e quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, in relazione all'art. 360 comma 1 nr.



3 c.p.c., per avere escluso che alla fattispecie in esame potesse applicarsi l'ipotesi di esenzione prevista dal citato decreto, relativa alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva inferiore a 5 mq.

Il terzo motivo è del pari privo di fondamento. Infatti l'art. 17 comma 1 bis recita: "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente."

Nella fattispecie deve essere esclusa l'applicabilità della norma in esame in quanto la macchina distributrice di alimenti e bevande sulla quale erano posti i pannelli pubblicitari non può



essere identificata come sede dell'impresa, essendo la ricorrente una società di capitali e pertanto secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. lav. 12 marzo 2009, n. 60121; Cass. civ. sez. lav. 13 aprile 2004, n. 7037) per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti. Pertanto il distributore automatico non è la sede dello svolgimento dell'attività - unità commerciale.

Sul punto si è recentemente pronunciata questa Corte con sentenza 27503/2014 secondo la quale: "l'esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione, di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis non può essere applicata ai distributori automatici di cibi o bevande ai quali non può ricondursi il concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell'attività sociale come sopra richiamati, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell'ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede



sociale. Pertanto appare decisivo nell'escludere che al punto automatico di esercizio possa attribuirsi la qualificazione di sede il rilievo che tale concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l'applicazione di norma".

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente Fast Service Italia srl lamenta violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art.17 comma 1 lett.e) perché la Commissione Tributaria regionale del Veneto ha escluso che alla fattispecie in esame potesse applicarsi l'ipotesi di esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) del citato decreto, non trattandosi "di messaggi che pubblicizzano l'attività esercitata dall'impresa di trasporto o informano sulle modalità di effettuazione del servizio di trasporto" mentre, al contrario, secondo la ricorrente, il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande sarebbe comunque inerente al servizio dei viaggiatori, in quanto atto a rendere il viaggio più confortevole ed a migliorare la qualità del servizio reso e pertanto esente da imposta.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.



Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. e) esenta dall'imposta "la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio".

La formulazione letterale della norma appare in modo significativo diversa rispetto alla previsione dell'abrogato D.P.R. n. 639 del 1972, art. 20 (punto 7) che prevedeva l'oggettiva esenzione dall'imposta di pubblicità di "tutte le scritte apposte all'interno o all'esterno delle stazioni ferroviarie che riguardano i servizi dei viaggiatori", nel cui vigore si era espresso il precedente di questa Corte richiamato dalla ricorrente (la citata Cass. n. 3674/1988), che aveva ritenuto esente dall'imposta l'insegna luminosa di un'edicola di giornali posta all'interno di una stazione ferroviaria, essendo la lettura dei giornali in treno volta ad assicurare "un viaggio più confortevole". Nel vigore della nuova normativa è venuto meno il riferimento più



ampio alle scritte che riguardano i servizi dei viaggiatori, essendo la ratio dell'esenzione legata alla sussistenza del collegamento tra la pubblicità e l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, sicché, in considerazione del fatto che le norme che prevedano esenzioni o agevolazioni fiscali sono norme di stretta interpretazione (cfr. tra le altre, più di recente, Cass. civ. sez. 5 7 febbraio 2013, n. 2915) non può in alcun modo ritenersi l'attività di commercializzazione di alimenti e bevande ad opera di distributori automatici connessa al servizio di trasporto ferroviario (vedi recentemente sez.5 nr. 27503 del 21/10/2004).

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente Fast Service Italia srl lamenta omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Commissione Tributaria Regionale non si è pronunciata in relazione al motivo di appello concernente la violazione degli artt.8,10 e 12 D.L.gs 507/1993.

Il motivo è inammissibile perchè carente in ordine al requisito di autosufficienza del ricorso, in quanto la ricorrente nel censurare l'omessa motivazione avrebbe dovuto trascrivere i motivi di appello sui quali la CTR non si è pronunciata.



Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto con condanna alle spese della ricorrente.

P.Q.M.

Respinge il ricorso proposto e condanna Fast Service Italia srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 1.200,00 complessive oltre spese accessorie e forfetarie.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 10/4/2015